



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. r.g. /2020

tra

, con il patrocinio dell'Avv. F. M. Martino, con
domicilio eletto in Santa Maria Capua Vetere, Corso Aldo Moro, n. 123

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.
80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417

bis c.p.c. dalla

e con domicilio eletto in Modena, via

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429
c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.9.2020 O. G. ha convenuto in giudizio il MIUR, nonché le
sue articolazioni interne così come indicate, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « **a)**
accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia del decreto prot. n.

del 10/07/2020 di depennamento dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ata per il profilo di cuoco e collaboratore scolastico, a firma del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Statale di _____ o comunque **disporre la disapplicazione** del provvedimento medesimo;

- b) **disapplicare** tutte le note e le circolari richiamate dal provvedimento di cui sopra, nella parte in cui non riconoscono la validità delle qualifiche triennali rilasciate dall'Istituto Paritario Centro Studi Sannitico nell'a.s. 2012/2013.*
- c) accertare e dichiarare la validità del titolo di studio di accesso al profilo di cuoco e collaboratore scolastico (Diploma di Qualifica Professionale triennale) e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento in graduatoria di terza fascia ATA e all'attribuzione del punteggio derivante dal titolo di studio di accesso dichiarato in domanda (punti 10);*
- d) ordinare all' Amministrazione resistente di ricollocare il ricorrente nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il profilo di cuoco e collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio corretto;*
- e) riconoscere la validità anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dal ricorrente presso le scuole statali;*
- f) conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito per i nuovi incarichi che non ha potuto accettare; ».*

A sostegno del ricorso ha prospettato: 1) di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie Provinciali di circolo e istituto, terza fascia, valedoli per il triennio 2018-2021; 2) di avere indicato, quale titolo abilitante, l'avvenuto conseguimento del diploma di "Operatore dei servizi della ristorazione-settore cucina", rilasciato dall'Istituto paritario "Centro Studi Sannitico" di Durazzano a conclusione dell'A.S. 2012-2013; 3) l'avvenuta assegnazione, per

l'effetto, di dieci punti in graduatoria; 4) di avere stipulato alcuni contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Amministrazione convenuta, tanto da avere lavorato presso l'I.C. di ; 5) l'adozione nei propri confronti, in data 10.7.2020 da parte del Dirigente Scolastico del predetto I.C., di un provvedimento di depennamento dalla graduatoria in ragione della riscontrata invalidità del titolo abilitante.

Nel ritenere illegittimo per plurimi profili tale provvedimento, nel chiedere altresì il ristoro dei pregiudizi patiti in conseguenza del depennamento, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il MIUR che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.

All'udienza del 6.5.2021 le parti discutevano la causa e il G.L., al suo esito, ha pronunciato la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il *thema decidendum* ha ad oggetto in primo luogo la legittimità del provvedimento del 10.7.2020 con cui il D.s. dell'I.C. di , in sede di svolgimento dei controlli di cui all'art.7 DM 640/2017 ha proceduto al depennamento del ricorrente dalle graduatorie di istituto, terza fascia, personale ATA (v. doc. 3 ricorso).

Parte ricorrente ne contesta la legittimità per vizio di tardività nonché per insussistenza dei presupposti legittimanti lo stesso.

A tale ultimo proposito evidenzia che l'Istituto, che rilasciato al ricorrente il titolo abilitante (Istituto Professionale Centro Studi Sannitico), ha ricevuto un decreto di riconoscimento di parità, in ottemperanza alla statuizione del Consiglio di Stato n. 5211/2015.

Decreto di parità valevole con effetti retroattivi e decorrenti dall'A.S. 2012-2013: annualità di riferimento in cui il ricorrente ha conseguito quel titolo che è stato valorizzato nella domanda di inserimento in graduatoria (v. doc. 1 e 2 ricorso).

Il Ministero, pur confermando l'effetto retroattivo del decreto di parità, ritiene invece invalido il titolo riconosciuto al ricorrente poiché rilasciato non in ottemperanza a quanto disposto dall'art.26 O.M. 90/2001 in punto di adempimenti di nomina delle commissioni di esame.

Si ritiene che le doglianze di parte ricorrente colgano nel segno.

In primo luogo si evidenzia che il Sig. _____ ha prodotto plurivoca e convergente documentazione che attesta l'avvenuto effettivo conseguimento del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione nel settore cucina presso l'I.P.S.E.O.A. "Centro Studi Sannitico" nel corso dell'A.S.2012-2013, riportando una votazione di 100/100 (v. docc. 2, 5, 6 ricorso)

Istituto Professionale per cui, nel caso di specie, non si discute il riconoscimento retroattivo della parità (v. doc. 3, pag. 1, in fondo, ricorso).

Con riferimento invece al rilievo del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. dall'art. 26 O.M. 90/2001 non può che richiamarsi in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., quanto statuito in motivazione dal Tribunale di Milano con pronuncia del 16.4.2021, n. 1070 (che richiama a propria volta quanto statuito dal Tribunale di Prato con provvedimento del 29.8.2020): *"In merito, ci si riporta, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alle condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Prato nell'ordinanza n. 1352 del 29.8.2020, richiamata dalla difesa di parte ricorrente ed inerente ad un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio.*

Il Tribunale ha così osservato: "Nella fattispecie si discute, quindi, della legittimità del titolo di qualifica professionale rilasciato dall'istituto Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) a conclusione dell'anno scolastico 2012/2013 quando non era ancora stato riconosciuto scuola paritaria e a seguito dell'intervento di tale riconoscimento in via giudiziale.

Il Ministero adduce che nonostante il riconoscimento ex post della qualifica di scuola paritaria, al momento del rilascio del diploma triennale al sig. (...) l'istituto non avesse alcuna autorizzazione a procedere in tal senso.

Al riguardo, giova ricordare che fino all'a.s. 2012/2013 gli istituti paritari hanno agito in deroga per il rilascio delle qualifiche triennali statali che, solo a partire dal 2013/14, è divenuto di competenza esclusiva dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'attestazione e la conferma del conseguimento del medesimo titolo, fino all'a.s. 2012/2013, poteva quindi avvenire ad opera della scuola paritaria; a partire dall'anno scolastico successivo, invece, solo l'ente regionale era deputato alla certificazione ed al rilascio del titolo.

Non si rinviene, quindi, il presupposto assunto dal Ministero per l'esclusione del sig. (...) dalle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA della provincia di Prato, per il triennio 2018/2021, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

Il riconoscimento con efficacia retroattiva della natura paritaria dell'Istituto scolastico presso il quale il ricorrente ha conseguito il diploma di qualifica triennale deve, infatti, essere considerato sufficiente per ritenere legittimo il rilascio del titolo stesso da parte della medesima scuola.

Invero, non si rinvencono ulteriori autorizzazioni che il Ministero o l'Ufficio scolastico Regionale avrebbero dovuto rilasciare al Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) al fine di abilitarlo al rilascio di titoli di studio qualificanti.

Del resto il d.lgs. n. 226/2005 prevede che i percorsi di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le organizzazioni formative interessate.

Il DPR 87/2010 dispone, inoltre, che gli Istituti professionali possono svolgere un ruolo integrativo al sistema di istruzione e formazione in regime di sussidiarietà anche per il rilascio di qualifiche e diplomi professionali.

Il riconoscimento del Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) quale istituto paritario lo legittimava, quindi, al rilascio dell'attestazione del raggiungimento della qualifica professionale triennale da parte del ricorrente.

Secondo la definizione dello stesso Ministero dell'Istruzione, infatti, il riconoscimento della parità garantisce l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.

Tanto è vero che, con il provvedimento prot n. AOODRCA/360/U dell'11.1.2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, decretato il riconoscimento del Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) quale "scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall'a.s. 2012/2013", lo obbligava, tra l'altro, ad inserire ed aggiornare tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie degli esiti degli esami".

A ulteriore conforto dell'assunto, si richiama altresì ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. quanto statuito dal Tribunale di Ivrea con pronuncia del 24.7.2020: "Non può, infatti, accogliersi la tesi del Ministero che fa discendere l'invalidità del titolo per cui è causa dalla considerazione che, non avendo all'epoca ricevuto la parità, l'Istituto non ha materialmente rispettato di adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n 90/2001 la quale prevedeva all'art. 26 che "le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi" e dall'ulteriore considerazione che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 28 comma 10 dell'O.M. 90/2001 - secondo la quale i candidati esterni (com'era appunto il ricorrente) possono sostenere gli esami solo presso gli istituti professionali di stato o paritari - dal momento che nell'anno 202/2013 la scuola non aveva la parità.

La tesi del ministero, infatti, contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici. Quando una sentenza o, nel caso di specie, un atto amministrativo ha efficacia retroattiva opera una fictio iuris alla quale si ricollega una conformazione della realtà passata alle statuizioni dell'atto retroattivo.

È evidente che nei fatti nell'a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l'avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con riferimento all'anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività della effetti giuridici svuotando efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi".

Ciò premesso, alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto sin qui compiute, risulta del tutto infondata la motivazione adottata dal dirigente scolastico dell'I.C. di _____ in seno al decreto del 9.7.2020, con il quale parte ricorrente è stata depennata.

Con conseguente declaratoria di illegittimità dell'impugnato provvedimento di depennamento e assorbimento delle ulteriori doglianze manifestate sul punto dal ricorrente.

La declaratoria di illegittimità dell'impugnato provvedimento comporta il diritto per il ricorrente a vedersi riconosciuto sia a fini giuridici che economici tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato *medio tempore* intrattenuti con l'Amministrazione convenuta e ad essere ricollocato nella graduatoria di terza fascia ATA, con attribuzione della posizione spettante anche in funzione dell'originario punteggio e del punteggio acquisito in virtù delle prestazioni di lavoro svolte in esecuzione dei predetti contratti a tempo determinato (v. doc. 2 memoria difensiva).

I profili di condanna dell'odierna pronuncia trovano il proprio fondamento normativo altresì nell'art. 63, secondo comma, d.lgs n. 165/2001 che prevede la possibilità per il Giudice di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Per la sua genericità, per la mancata dimostrazione di concrete occasioni di lavoro perse in ragione dell'avvenuto depennamento, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente non può trovare invece accoglimento.

L'avvenuto riconoscimento sia a fini giuridici che economici dei rapporti di lavoro a tempo determinato *medio tempore* stipulati con l'Amministrazione convenuta (v. doc. 2 memoria difensiva) ristora ogni ulteriore pregiudizio lamentato dal ricorrente.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà.

La quota residua è posta a carico dell'Amministrazione convenuta, nella misura indicata in dispositivo in ragione degli incombenti processuali svolti, del valore della controversia e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di depennamento del 9.7.2020, riconosciuta l'efficacia a fini sia giuridici che economici dei servizi prestati dal ricorrente così come indicati in motivazione, accerta il diritto di parte ricorrente a essere reinserito all'interno delle graduatorie di circolo e istituto, terza fascia, personale ATA, valevoli per il triennio 2018-2021;
- 2) Rigetta per il resto il ricorso;
- 3) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna il MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente la residua metà, quantificata in detta frazione in complessivi € _____, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Modena, 6.5.2021

Il Giudice del Lavoro

Dott. Edoardo Martinelli